

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 712 DEL 19/04/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SIG.RA ANTONELLA MARCHESE - DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 739/24

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 33574 del 9 aprile 2024 la sig.ra Antonella MARCHESE, dipendente a tempo determinato in qualità di Infermiera (Area dei professionisti della salute e dei funzionari), in servizio presso l'Unità operativa complessa "Ortopedia e traumatologia" del presidio ospedaliero di Bassano, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego con decorrenza dal 10 aprile 2024 (primo giorno non lavorato);

Considerato che:

- la dipendente è stata assunta presso questa Azienda a tempo determinato per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 18 marzo 2024;
- l'articolo 71, comma 2, del C.C.N.L. del 02/11/2022 del comparto sanità prevede che per i contratti a tempo determinato, è previsto un periodo di prova di quattro settimane nel caso di rapporti di durata superiore a sei mesi; in qualunque momento del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.

Visti e richiamati:

- l'articolo 71, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012);
- la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni della dipendente Antonella MARCHESE a decorrere dal 10 aprile 2024 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 9 aprile 2024), rassegnate in costanza del periodo di prova, senza obbligo di preavviso ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del C.C.N.L. 02/11/2022 del comparto sanità.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dalla sig.ra Antonella MARCHESE, in qualità di Infermiera (Area dei professionisti della salute e dei funzionari) a tempo determinato a decorrere dal 10 aprile 2024 (primo giorno non lavorato), rassegnate in costanza del periodo di prova, senza obbligo di preavviso ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del C.C.N.L. 02/11/2022 del comparto sanità;

2. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.